

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

**REGOLAMENTO (CE) N. 708/98 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 1998**

relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare

(GU L 98 del 31.3.1998, pag. 21)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 691/1999 della Commissione del 30 marzo 1999	L 87	8	31.3.1999
► <u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 610/2001 della Commissione del 29 marzo 2001	L 90	17	30.3.2001



**REGOLAMENTO (CE) N. 708/98 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 1998**

**relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi
d'intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni
e delle detrazioni da applicare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, lettera b),

considerando che il regolamento (CE) n. 3072/95 dispone che il prezzo d'intervento è fissato per il risone di una qualità tipo determinata e che, se la qualità del riso conferito all'intervento differisce da detta qualità tipo, il prezzo d'intervento viene rettificato mediante l'applicazione di maggiorazioni o detrazioni;

considerando che il regolamento (CE) n. 3073/95 del Consiglio⁽³⁾ fissa la qualità tipo del risone per la quale è fissato il prezzo d'intervento rafforzando i requisiti stabiliti dal precedente regime;

considerando che, al fine di garantire una soddisfacente gestione dell'intervento, occorre fissare una quantità minima per ogni offerta; che tuttavia è opportuno prevedere la possibilità di fissare un limite superiore per potere tener conto delle condizioni e delle prassi del commercio all'ingrosso esistenti in taluni Stati membri;

considerando che non deve essere accettato all'intervento risone la cui qualità non consenta una successiva utilizzazione e un ammasso adeguati; che, per fissare la qualità minima, occorre in particolare prendere in considerazione le condizioni climatiche delle regioni produttrici della Comunità; che per prendere in consegna partite di una certa omogeneità occorre specificare che una partita è composta di riso della stessa varietà;

considerando che, per determinare le maggiorazioni e le detrazioni, occorre prendere in considerazione le caratteristiche essenziali del risone che consentono una valutazione obiettiva della qualità; che la valutazione del tasso di umidità, della resa alla lavorazione e dei difetti dei grani, che può essere effettuata con metodi semplici ed efficaci, risponde in modo soddisfacente a tale esigenza;

considerando che per un funzionamento il più semplice ed efficace possibile del regime d'intervento occorre prevedere che un'offerta venga presentata per il centro d'intervento più vicino al luogo di ammasso della merce nonché fissare le disposizioni relative alle spese di trasporto sino al magazzino in cui viene effettuata la presa in consegna da parte dell'organismo d'intervento;

considerando che occorre stabilire con precisione i controlli da effettuare per accertare l'osservanza dei requisiti stabiliti per quanto concerne sia il peso che la qualità delle merci conferite; che è necessario distinguere, da un lato, l'accettazione della merce conferita dopo il controllo della quantità e della conformità ai requisiti relativi alla qualità minima nonché, dall'altro, la fissazione del prezzo da pagare all'offerente dopo l'effettuazione delle analisi necessarie per determinare le caratteristiche precise di ogni partita sulla base di campioni rappresentativi;

considerando che occorre fissare le disposizioni specifiche adeguate al caso della presa in consegna della merce nei magazzini dell'offerente; che in tal caso è opportuno, in particolare, prendere in considerazione i dati della contabilità di magazzino dell'offerente, con riserva dei risultati di verifiche complementari per garantire la conformità ai requisiti stabiliti per la presa in consegna della merce da parte dell'organismo d'intervento;

considerando che le disposizioni del presente regolamento devono sostituire quelle del regolamento (CE) n. 1528/96 della Commissione⁽⁴⁾; che occorre di conseguenza abrogare quest'ultimo regolamento;

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 190 del 31. 7. 1996, pag. 25.

▼B

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Durante il periodo d'acquisto da parte degli organismi d'intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, chiunque detenga una partita minima di 20 tonnellate di risone raccolto nella Comunità può presentare tale partita per essere acquistata dall'organismo d'intervento. Una partita è composta di riso della stessa varietà.

Gli Stati membri possono stabilire una quantità minima superiore.

2. Qualora una partita venga consegnata in più parti (autocarro, chiatta, vagone, ecc.), ognuna di queste ultime deve essere conforme alle caratteristiche minime richieste, fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 1, ultimo comma.

Articolo 2

1. Per essere accettato all'intervento, il risone deve essere sano, leale e mercantile.

2. Il risone è considerato sano, leale e mercantile se è privo di odore e di insetti vivi e se:

— il tasso di umidità non supera quello indicato all'allegato I,

▼M2

— la resa alla lavorazione non è inferiore di 7 punti alle rese di base di cui all'allegato II.B,

▼B

— la percentuale di grani che non sono di qualità perfetta ai sensi dell'allegato del regolamento (CE) n. 3073/95, la percentuale di impurezze varie, la percentuale di grani di riso di altri tipi e la percentuale di riso di altre varietà non superano i valori massimi seguenti:

▼M1

	Riso a grani tondi Codice NC 1006 10 92	Riso a grani medi e lunghi A Codici NC 1006 10 94 e 1006 10 96	Riso a grani lunghi B Codice NC 1006 10 98
Grani gessati	6	4	4
Grani striati rossi	10	5	5
Grani macchiati e vaiolati	4	2,75	2,75
Grani ambrati	1	0,50	0,50
Grani gialli	0,175	0,175	0,175
Impurità diverse	1	1	1
Grani di riso di altre varietà	5	5	5

▼B

— il tenore di radioattività non supera i livelli massimi ammissibili prescritti dalla regolamentazione comunitaria; il controllo del livello di contaminazione radioattiva del riso si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario; in caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95.

Articolo 3

1. Il risone con una percentuale di impurità diverse superiore allo 0,1 % può essere acquistato all'intervento solo applicando una detrazione dello 0,02 % per ogni divario supplementare dello 0,01 %.

▼B

Per «impurità diverse» si intendono le materie estranee costituite da sostanze minerali o vegetali non commestibili, purché non tossiche, e da grani estranei o parti di grani estranei commestibili nonché insetti morti e loro frammenti.

2. Il risone con una percentuale di grani di riso di altre varietà superiore al 3 % può essere acquistato all'intervento solo applicando una detrazione dello 0,1 % per ogni divario supplementare di 0,1 %.

3. Quando il tasso di umidità del risone conferito all'intervento supera il tasso stabilito per la qualità tipo del risone, si applicano le detrazioni indicate all'allegato I.

4. Quando la resa alla lavorazione del risone conferito all'intervento si discosta dalla resa di base alla lavorazione per la varietà considerata prevista nell'allegato II, parte B, si applicano le maggiorazioni e le detrazioni indicate nell'allegato II, parte A.

5. Quando i difetti dei grani del risone conferito all'intervento superano le tolleranze ammesse per la qualità tipo del risone, si applicano le detrazioni indicate nell'allegato III.

6. Le maggiorazioni e le detrazioni di cui sopra sono calcolate applicando le percentuali previste negli allegati al prezzo d'intervento valido all'inizio della campagna. Esse si applicano cumulativamente.

Articolo 4

1. Qualsiasi offerta di vendita all'intervento deve formare oggetto di domanda scritta presentata ad un organismo d'intervento e conformemente ad un modello approntato da detto organismo. Sotto pena di irricevibilità, nella domanda devono essere indicati i seguenti dati:

- nome dell'offerente,
- luogo di magazzinaggio del riso offerto,
- quantità, varietà, caratteristiche principali e anno del raccolto del riso,
- centro d'intervento per il quale è presentata l'offerta.

Nella domanda deve inoltre essere dichiarato che il prodotto è di origine comunitaria.

Nella domanda sono indicati, a titolo informativo, gli eventuali trattamenti fitosanitari applicati e sono specificate le relative dosi utilizzate.

L'organismo d'intervento può considerare ricevibile un'offerta presentata mediante telecomunicazione scritta, purché in quest'ultima siano precisati tutti gli elementi succitati. In tal caso, l'organismo può esigere che l'offerta sia seguita dall'invio o dalla consegna diretta di una domanda scritta. Quest'ultima si considera presentata il giorno della ricezione della telecomunicazione.

2. L'accettazione dell'offerta da parte dell'organismo d'intervento è comunicata all'offerente entro i dieci giorni lavorativi successivi alla presentazione della stessa.

3. In caso di irricevibilità dell'offerta, l'operatore interessato ne è informato dall'organismo d'intervento entro i dieci giorni lavorativi successivi alla presentazione della stessa.

Articolo 5

1. Qualsiasi offerta deve essere presentata ad un organismo d'intervento, per il centro d'intervento più vicino al luogo in cui si trova il risone al momento dell'offerta.

Per «centro d'intervento più vicino» si intende il centro verso il quale il risone può essere inoltrato con le spese meno elevate. Dette spese sono determinate dall'organismo d'intervento.

2. Le spese di trasporto dal deposito in cui la merce è immagazzinata al momento della presentazione dell'offerta sino al centro d'intervento più vicino, stabilito conformemente al paragrafo 1, sono a carico dell'offerente.

3. Se l'organismo d'intervento non prende in consegna il risone nel centro di intervento più vicino stabilito conformemente al paragrafo 1, le spese di trasporto supplementari sono a carico dell'organismo d'intervento.



Articolo 6

1. La data e il centro d'intervento in cui viene effettuata la consegna sono stabiliti dall'organismo d'intervento, che ne dà comunicazione all'offerente quanto prima. Tali condizioni possono essere contestate entro due giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della comunicazione.

La consegna deve essere effettuata entro la fine del secondo mese successivo a quello di ricezione dell'offerta, ma comunque non oltre il 31 agosto della campagna in corso. In caso di consegna frazionata, l'ultima frazione della partita deve essere consegnata conformemente al presente comma.

2. La ricezione della consegna è effettuata dall'organismo d'intervento alla presenza dell'offerente o del suo rappresentante debitamente abilitato.

3. La presa in consegna da parte dell'organismo d'intervento del riso conferito avviene quando detto organismo o il suo rappresentante abbia constatato, merce resa al magazzino d'intervento, la quantità e le caratteristiche minime esigibili di cui agli articoli 1 e 2, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1.

In caso d'applicazione dell'articolo 7, la data di presa in consegna coincide con quella della constatazione delle caratteristiche minime indicate nella bolla di presa in consegna di cui all'articolo 9.

4. La quantità consegnata è constatata per pesatura alla presenza dell'offerente e di un rappresentante dell'organismo d'intervento che offra tutte le garanzie di indipendenza dall'offerente.

5. Il rappresentante dell'organismo d'intervento può essere l'ammassatore.

In tal caso l'organismo d'intervento procede, entro 30 giorni a decorrere dalla fine della consegna, ad un controllo comprendente almeno una verifica del peso secondo il metodo detto della misurazione volumetrica.

Se con l'applicazione di tale metodo:

- a) il peso ottenuto è inferiore di meno del 6 % alla quantità registrata nella contabilità di magazzino dell'ammassatore, tutte le spese relative alle quantità mancanti constatate in una pesatura successiva rispetto al peso registrato nella contabilità (al momento della presa in consegna) sono a carico dell'ammassatore;
- b) il peso ottenuto è inferiore di oltre il 6 % alla quantità registrata nella contabilità di magazzino dell'ammassatore, si procede immediatamente ad una pesatura della merce; le spese della pesatura sono a carico dell'ammassatore se il peso constatato è inferiore a quello registrato nella contabilità di magazzino; in caso contrario, le spese di pesatura sono a carico dell'organismo d'intervento.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento può prendere in consegna il riso non al centro d'intervento designato dall'offerente, ma nel luogo in cui la merce è depositata al momento della presentazione dell'offerta.

2. In tal caso, la quantità può essere constatata sulla base della contabilità di magazzino, che deve essere conforme alle norme professionali nonché a quelle dell'organismo d'intervento e sempreché:

- dalla contabilità di magazzino risultino il peso constatato mediante pesatura, le caratteristiche qualitative al momento della pesatura, in particolare il grado di umidità, gli eventuali trasferimenti nonché i trattamenti effettuati; la pesatura deve aver avuto luogo negli ultimi dieci mesi;
- l'ammassatore dichiara che la partita conferita corrisponde in tutti i suoi elementi alle indicazioni contenute nella contabilità di magazzino.

In tal caso:

- il peso da prendere in considerazione è quello indicato nella contabilità di magazzino, eventualmente adattato per tener conto di una differenza tra il tasso di umidità constatato al momento della pesatura e quello constatato sul campione rappresentativo;
- l'organismo d'intervento effettua, entro 30 giorni dalla data della presa in consegna, una verifica volumetrica di controllo; l'eventuale differenza tra

▼B

la quantità pesata e quella stimata secondo il metodo volumetrico non può superare il 6 %.

Se con l'applicazione di tale metodo:

- il peso ottenuto è inferiore di meno del 6 % alla quantità registrata nella contabilità di magazzino dell'ammassatore, sono a carico di quest'ultimo tutte le spese relative alle quantità eventualmente mancanti constatate al momento di una pesatura successiva, rispetto al peso indicato nella contabilità al momento della presa in consegna;
- il peso ottenuto è inferiore di oltre il 6 % alla quantità registrata nella contabilità di magazzino dell'ammassatore, quest'ultimo procede immediatamente ad una pesatura; le spese della pesatura sono a carico dell'ammassatore se il peso constatato è inferiore a quello indicato oppure a carico del FEAOG in caso contrario.

Articolo 8

1. La verifica dei requisiti qualitativi ai fini dell'accettazione del prodotto all'intervento è effettuata conformemente alle disposizioni seguenti.

L'organismo d'intervento procede, in presenza dell'offerente o del suo rappresentante debitamente abilitato, a prelievi di campioni. Ad ogni operazione di prelievo, vengono prelevati tre campioni destinati, rispettivamente:

- all'offerente,
 - al magazzino in cui è prevista la consegna,
 - all'organismo d'intervento.
- a) Nel caso di una consegna del prodotto, i prelievi di campioni sono effettuati per ogni consegna parziale (autocarro, chiatta, vagone, ecc.) per frazioni di dieci tonnellate.

La verifica dei requisiti è effettuata sulla base di un campione rappresentativo di ogni consegna parziale, costituito per mezzo dei prelievi destinati al magazzino.

- b) In caso di applicazione dell'articolo 7, per una presa in consegna nel magazzino dell'offerente, la verifica viene effettuata sulla base di un campione rappresentativo della partita conferita. Tale campione rappresentativo è costituito dalla media dei risultati dei prelievi destinati al magazzino. Il numero di prelievi da effettuare è ottenuto dividendo la quantità della partita conferita per venti; tuttavia, un campione rappresentativo è costituito sulla base di un massimo di venti prelievi.

Dalla verifica deve risultare che la merce risponde ai requisiti di qualità minima. In caso contrario, la presa in consegna della partita è rifiutata.

Nel caso di una consegna, l'esame di ogni consegna parziale può essere limitato, prima che la merce entri nel magazzino d'intervento, ad una verifica del tasso di umidità, del tasso di impurità e dell'assenza di insetti vivi. Tuttavia, qualora in una fase successiva risulti dall'esito finale della verifica che una consegna parziale non è conforme ai requisiti di qualità minima, la presa in consegna della partita è rifiutata. L'intera partita deve essere ritirata a spese dell'offerente.

Se in uno Stato membro l'organismo d'intervento è in grado di effettuare la verifica di tutti i requisiti di qualità minima per ciascuna consegna parziale prima che la merce entri in magazzino, esso deve rifiutare la presa in consegna di una partita parziale non conforme a detti requisiti.

2. In caso di accettazione della merce, al termine dell'esame effettuato conformemente al paragrafo 1, si procede alla determinazione precisa delle caratteristiche della merce ai fini di stabilire il prezzo da pagare all'offerente. Tale prezzo è determinato, per la partita conferita, sulla base della media ponderata dei risultati delle analisi dei campioni rappresentativi di cui al paragrafo 1.

I risultati delle analisi sono comunicati all'offerente con il rilascio della bolla di presa in consegna di cui all'articolo 9.

▼B

3. Nel caso in cui l'offerente contesti i risultati dell'analisi effettuata in applicazione del paragrafo 2 per determinare il prezzo, si procede ad una nuova analisi precisa delle caratteristiche della merce, da parte di un laboratorio riconosciuto dalle competenti autorità, sulla base di nuovi campioni rappresentativi costituiti, in parti eguali, di campioni conservati dall'offerente e dall'organismo d'intervento. Il risultato è ottenuto mediante la media ponderata dei risultati delle analisi di tali campioni rappresentativi.

Il risultato di queste ultime analisi è determinante per il prezzo da pagare all'offerente. Le spese di queste nuove analisi sono a carico della parte soccombente.

Articolo 9

L'organismo d'intervento compila una bolla di presa in consegna per ciascuna partita. L'offerente o il suo rappresentante possono presenziare alla compilazione di detta bolla.

Nella bolla sono indicati almeno:

- la data della verifica della quantità e delle caratteristiche minime;
- la varietà e il peso della merce consegnata;
- il numero di campioni prelevati per la costituzione del campione rappresentativo;
- le caratteristiche fisiche e qualitative constatate.

Articolo 10

1. Il prezzo da pagare all'offerente è quello determinato in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, per merce resa non scaricata al magazzino, valido alla data fissata come primo giorno di consegna e tenuto conto delle maggiorazioni e delle detrazioni di cui agli allegati I, II e III nonché delle disposizioni dell'articolo 5 relative alle spese di trasporto.

In caso di presa in consegna nei magazzini dell'offerente in applicazione dell'articolo 7, il prezzo da pagare viene stabilito in base al prezzo d'intervento in vigore il giorno dell'accettazione dell'offerta, adattato in base alle maggiorazioni e detrazioni applicabili e diminuito delle spese di trasporto più favorevoli dal luogo in cui il risone è preso in consegna sino al centro d'intervento più vicino ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, nonché delle spese di uscita dall'ammasso. Tali spese sono determinate dall'organismo d'intervento.

2. Il pagamento viene effettuato tra il trentaduesimo ed il trentasettesimo giorno successivo a quello della presa in consegna di cui all'articolo 6, paragrafo 3. Qualora si applichi l'articolo 8, paragrafo 3, il pagamento viene effettuato con la massima sollecitudine non appena è stato comunicato all'offerente il risultato dell'ultima analisi.

Se il pagamento è subordinato alla produzione di una fattura da parte dell'offerente e se quest'ultima non viene presentata entro i termini di cui al precedente comma, il pagamento deve aver luogo nei cinque giorni lavorativi successivi alla presentazione effettiva di detta fattura.

Articolo 11

L'operatore che esegua, per conto dell'organismo d'intervento, l'ammasso dei prodotti acquistati sorveglia regolarmente la presenza e lo stato di conservazione degli stessi ed informa immediatamente detto organismo di qualsiasi eventuale problema.

L'organismo d'intervento verifica almeno una volta all'anno la qualità del prodotto ammassato. Il prelievo di campioni a tal fine può aver luogo al momento della compilazione del resoconto annuale sullo stato delle scorte previsto dal regolamento (CE) n. 2148/96 della Commissione⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 288 del 9. 11. 1996, pag. 6.

▼B

Articolo 12

Gli organismi d'intervento stabiliscono, ove necessario, procedure e condizioni complementari di presa in consegna che siano compatibili con quelle del presente regolamento, per tener conto delle condizioni particolari esistenti nello Stato membro cui appartengono.

Articolo 13

Il regolamento (CE) n. 1528/96 è abrogato.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B*ALLEGATO I***DETRAZIONI RELATIVE AL TASSO DI UMIDITÀ**

Tasso	Detrazione
Campagna 1997/1998	
Dal 13 al 15 %	Percentuale pari ai punti percentuali del tasso d'umidità eccedenti il 13 %
A partire dalla campagna 1998/1999	
Dal 13 al 14,5 %	Percentuale pari ai punti percentuali del tasso d'umidità eccedenti il 13 %



ALLEGATO II

A. **Maggiorazioni e detrazioni relative alla resa alla lavorazione**

Resa del risone in grani interi di riso lavorato	Maggiorazione e detrazione per punto di resa
Superiore alla resa di base Inferiore alla resa di base	Maggiorazione dello 0,75 % Detrazione dell'1 %
Resa globale del risone in riso lavorato	Maggiorazione e detrazione per punto di resa
Superiore alla resa di base Inferiore alla resa di base	Maggiorazione dello 0,60 % Detrazione dello 0,80 %

B. **Resa di base alla lavorazione**

Designazione delle qualità	Resa in grani interi (%)	Resa globale (%)
Carillon	66	70
Argo, Selenio Couachi	65	72
Alpe, Arco, Balilla, Balilla GG, Balilla Sollana, Bomba, Bombon, Colina, Elio, Flipper, Frances, Lido, Riso, Matusaka, Monticili, Pegonil, Sara, Strella, Thainato, Thaipera, Ticinese, Veta, Leda, Mareny, Clot, Albada, Guadiamar	64	72
Ispaniki A, Makedonia	63	72
Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria	62	71
Tolima	62	70
Inca	62	69
Arôme	61	72
Alfa, Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Corallo, Cripto, Cristal, Drago, Eolo, Girona, Gladio, Graldo, Indio, Italico, Jucar, Koral, Lago, Lemont, Mercurio, Miara, Molo, Navile, Niva, Onda, Padano, Panda, Pierina, Marchetti, Ribe, Ringo, Rio S. Andrea, Saturno, Senia, Sequial, Smeraldo, Star, Stirpe, Vela, Vitro, Calca, Dion, Zeus	61	71
Strymonas	61	70
Anseatico, Arlesienne, Baldo, Belgioioso, Betis, Euribe, Italpatna, Marathon, Redi, Ribello, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Tebre, Volano	60	71
Bonnet Bell, Rita, Silla, Thaibonnet, L-202, Puntal	59	71
Evropi, Melas	59	69
Arborio, Arlatan, Blue Belle, Blue Belle «E», Blue Bonnet, Calendal, Razza 82, Rea	57	71
Cesariot, Maratelli, Precoce Rossi	57	69
Carnaroli, Elba, Vialone Nano	56	71
Delta	56	69
Axios	56	66
Roxani	56	65
Irat 348, Mana	46	66
Pygmalion	51	70

▼M2

Designazione delle qualità	Resa in grani interi (%)	Resa globale (%)
Varietà non specificate	63	71



ALLEGATO III

DETRAZIONI RELATIVE AI DIFETTI DEI GRANI

Difetti dei grani	Percentuali di grani difettosi			Detrazione ⁽¹⁾
	Riso a grani tondi Codice NC 1006 10 92	Riso a grani medi e lunghi A Codici NC 1006 10 94 e 1006 10 96	Riso a grani lunghi B Codice NC 1006 10 98	
Grani gessati	da 2 a 6 %	da 2 a 4 %	da 1,5 a 4 %	1 % per ogni divario di 1/2 punto
Grani striati rossi	da 1 a 10 %	da 1 a 5 %	da 1 a 5 %	1 % per ogni divario di un punto
Grani macchiati e vaio- lati	da 0,50 a 4 %	da 0,50 a 2,75 %	da 0,50 a 2,75 %	0,8 % per ogni divario di 1/4 di punto
Grani ambrati	da 0,05 a 1 %	da 0,05 a 0,50 %	da 0,05 a 0,50 %	1,25 % per ogni divario di 1/4 di punto
Grani gialli	da 0,02 a 0,175 %	da 0,02 a 0,175 %	da 0,02 a 0,175 %	6 % per ogni divario di 1/8 di punto

⁽¹⁾ Ogni divario è calcolato a partire dal secondo decimale della percentuale di grani difettosi.